

ALLEGATO A

COMUNE DI SERRENTI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto oggetto del presente capitolato comprende il **Servizio di Assistenza Domiciliare**, rivolto ai cittadini e nuclei familiari in difficoltà, comprensivo dell'assistenza a domicilio anche di minori, facenti parte di nuclei familiari a rischio sotto il profilo educativo, economico o relazionale.

Art. 2

Prestazioni per il Servizio di Assistenza Domiciliare

Saranno garantite le seguenti prestazioni:

- a) Cura completa della persona, sotto l'aspetto igienico-sanitario e sociale, nei casi di soggetti incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza. E' compreso l'espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente, e in ogni caso è compreso l'apporto informativo e l'eventuale accompagnamento presso gli appositi servizi esistenti in loco e fuori dal territorio, in assenza di parenti o di loro impossibilità o reiterata mancanza di volontà;
- b) Accompagnamento presso presidi sanitari anche fuori sede, e assistenza in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a provvedervi. La necessità e le modalità sono concordate con il referente del Servizio Sociale Comunale;
- c) Prevenzione delle piaghe da decubito, affiancamento nella somministrazione farmaci ed ogni altra prestazione a carattere sanitario che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni scritte dal medico di famiglia. E' esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione, igiene e riposizionamento di strumentazione relativa a patologie specifiche (es. stomia) e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
- d) Acquisto, preparazione e somministrazione pasti, ed eventuale fornitura degli stessi, qualora venisse istituito il servizio, quando l'assistito non possa provvedervi da sé e vi sia l'accertata impossibilità o reiterata mancanza di volontà dei parenti esistenti;
- e) Igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico, in assenza di parenti o quando manchi o sia insufficiente la loro collaborazione, se non vi può provvedere l'utente stesso. Il lavaggio della biancheria s'intende tramite elettrodomestico fornito dall'assistito o dai parenti, ove questo sia presente;
- f) Guida e coordinamento dell'organizzazione familiare sia sotto l'aspetto igienico-abitativo e personale, sia per un'oculata amministrazione delle risorse finanziarie, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori. Tali prestazioni saranno effettuate in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, al quale compete l'esame della situazione, la predisposizione del piano d'intervento, il coordinamento e la costante verifica dello stesso. A tale scopo il Servizio Sociale predispone incontri periodici con gli operatori al fine di esaminare, valutare e verificare gli interventi e l'andamento del servizio. Gli operatori sono tenuti a partecipare agli incontri, tenendo in considerazione l'obbligo di riservatezza su tutti i casi seguiti;
- g) Organizzazione ed attuazione di attività socializzanti, culturali e/o sportive per anziani, disabili e minori nell'ambito delle ore stabilite nel presente capitolato e con la collaborazione e il coordinamento del Servizio Sociale Comunale;

h) Accompagnamento dei minori portatori di handicap a scuola, alle attività e servizi organizzati dal Comune, qualora ci fosse l'impossibilità a farlo degli stessi genitori o parenti o altri volontari; questo intervento è previsto anche per minori con situazioni familiari di grave disagio;

i) Attività di coinvolgimento degli assistiti e dei parenti presenti in loco per una migliore organizzazione ed esecuzione del servizio e per una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei parenti nella cura dell'assistito, collaborando per il raggiungimento di risultati ottimali;

Resta inteso che lo spirito dell'assistenza domiciliare deve essere quello di potenziare e stimolare le capacità residue dell'individuo, sotto tutti i versanti della vita quotidiana, con la finalità di coinvolgere e motivare l'utente alla partecipazione attiva alla gestione della propria vita. Infatti l'assistenza domiciliare deve essere vista come un momento di sostegno di una temporanea situazione di difficoltà, con la finalità di creare un nuovo equilibrio che porti la persona ad una forma di autonomia, evitandone la dipendenza dal servizio sociale.

E' da specificare che per i casi di grave compromissione multiproblematica, gli obiettivi e la finalità appena esposti, assumono carattere relativo.

Art. 3

Titoli ed esperienza lavorativa richiesti al personale impiegato ed esperienza della ditta

Per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, la Ditta appaltatrice deve aver maturato l'esperienza professionale di almeno anni 5 nel settore "Assistenza domiciliare e dei servizi tutelari" e si impegna a fornire - a seconda della specificità della prestazione e su richiesta dell'amministrazione - le seguenti figure professionali:

- almeno 7 Assistenti geriatrici, Assistenti domiciliari e servizi tutelari e/o Operatori socio - sanitari: qualifica specifica ed esperienza lavorativa nel settore di almeno 5 anni

Una percentuale congrua del personale impiegato dovrà essere fornita di patente cat. B, con polizza assicurativa specifica per l'accompagnamento di utenti presso strutture sanitarie e quant'altro sia funzionale al bisogno della persona in carico al servizio (minimo tre operatori).

Art. 4

Modalità operative

Il numero necessario e l'utilizzo delle figure di cui sopra sarà concordato con il Servizio Sociale comunale a seconda delle singole esigenze e delle specifiche qualifiche in maniera da garantire una prestazione costante per ogni singola figura professionale.

Il Servizio Sociale provvederà altresì al coordinamento dell'assistenza domiciliare e all'aggiornamento periodico dell'elenco degli assistiti, secondo il movimento di ammissione, rinuncia o cessazione in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, nonché alla richiesta di revisione periodica delle tabelle orarie secondo le mutate esigenze o per opportunità di turnazione degli operatori presso gli assistiti, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Servizio Sociale.

Art. 5

Riunioni d'équipe

Gli operatori addetti all'assistenza domiciliare hanno l'obbligo di partecipare agli incontri d'équipe predisposti periodicamente dal Servizio Sociale per lo studio, la programmazione e la verifica delle situazioni e delle attività, miranti alla corretta gestione dei rapporti interpersonali con gli utenti che usufruiscono del servizio.

Art. 6

Obblighi degli operatori

Gli operatori che espletano il servizio di cui trattasi per conto e nome della Ditta appaltatrice sono obbligati al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e i rapporti con l'Ente appaltatore. Essi sono altresì tenuti a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun caso sia di pregiudizio sotto gli aspetti psico - sociali alla persona seguita e all'Ente, e a segnalare tempestivamente qualsiasi rilevante variazione afferente i casi.

Art. 7

Divieti

E' fatto assoluto divieto al personale della Ditta richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e compresi negli orari di lavoro con lo stesso concordati.

Art. 8

Sostituzioni

Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di quell'operatore che sia causa di grave disservizio nell'espletamento delle sue mansioni o accertato malcontento da parte degli assistiti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito definitivamente o temporaneamente per altri motivi, la Ditta dovrà richiedere in forma scritta l'autorizzazione al Servizio Sociale per reintegrare il personale necessario con altri soci o lavoratori dipendenti, regolarmente assunti, in possesso del titolo professionale e con almeno pari esperienza lavorativa degli operatori designati per il servizio. Per ogni operatore che subentra la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale i dati anagrafici, il titolo di studio, le qualifiche ed il curriculum formativo e professionale.

Art. 9

Obblighi dell'appaltatore

La Ditta appaltatrice si obbliga:

- a tenere apposito registro con le precise prestazioni fornite ad ogni utente o nucleo familiare, l'orario giornaliero osservato e il nominativo del o degli operatori preposti. Copia di tale registro, firmata dal responsabile legale della Ditta e controfirmata dagli utenti

che hanno beneficiato delle prestazioni o dai familiari che di loro hanno cura, dovrà essere allegata mensilmente alla fattura prodotta all'Amm.ne comunale, la quale sarà controfirmata per accettazione dal Coordinatore comunale Responsabile del procedimento;

- a presentare entro il 5° giorno di ogni mese, una sintetica scheda dei casi, su modulistica predisposta dal servizio sociale;
- a presentare entro il 5° giorno successivo ad ogni trimestre, una relazione trimestrale riassuntiva della situazione del servizio, comprensiva di analisi e critiche, suggerimenti e proposte a miglioramento dei servizi, su modulistica predisposta dal servizio sociale;
- a presentare mensilmente la turnazione di presenza giornaliera degli operatori presso gli utenti;
- ad attivare il servizio, su richiesta del Servizio Sociale, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione, salvo indicazioni diverse espresse dal Servizio sociale comunale;
- **ad individuare un referente tra gli operatori del Servizio di assistenza domiciliare, su indicazione del Servizio sociale che ne valuterà l'adeguata professionalità. Questa figura fungerà da raccordo tra il Servizio Sociale e gli operatori, nonché tra il Servizio Sociale e gli utenti, con compiti specifici che verranno stabiliti dal Servizio Sociale. Pertanto gli operatori dovranno essere informati circa i compiti del referente, e rivolgersi esclusivamente a quest'ultimo per ogni informazione rilevante circa il servizio espletato presso il domicilio degli utenti. Il referente ha l'obbligo di comunicare qualsiasi segnalazione all'Assistente sociale coordinatore del servizio, il quale, se riterrà opportuno, convocherà l'operatore interessato al caso in esame;**
- a fornire agli operatori tutti gli strumenti ed attrezzature necessari a garantire agli stessi la tutela dal rischio legato ad infortuni, sicurezza sul lavoro e malattie professionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- a provvedere ad adeguata formazione ed aggiornamento degli operatori (corsi professionali, corsi di qualificazione, giornate studio, seminari, consulenze con esperti, convegni, o quanto altro funzionale all'acquisizione ed al mantenimento di un'idonea professionalità), in misura non inferiore ad almeno due corsi o seminari di formazione annuali per ogni operatore;
- a garantire che il referente (operatore domiciliare) in loco risponda alle urgenze;
- ad assicurare le necessarie sostituzioni degli operatori (in casi di malattie, ferie, permessi ecc.) e garantire la tempestiva comunicazione telefonica e scritta all'assistente sociale coordinatore, fornendo tutti i dati relativi all'operatore sostitutivo. Il servizio sociale professionale autorizzerà la sostituzione, previa valutazione dell'operatore proposto;
- a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore;
- a trasmettere e far pervenire al servizio sociale prima dell'inserimento a lavoro il curriculum professionale degli operatori inseriti nella gestione dei casi;
- a vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti;
- a trasmettere le relazioni di aggiornamento entro i tempi stabiliti;
- a garantire la riservatezza delle informazioni inerenti le persone che usufruiscono dei servizi, e di qualsiasi notizia di cui si venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
- a collaborare con le Istituzioni preposte (esempio Tribunale per i minorenni) qualora ne richiedessero il supporto;
- a collaborare con il Servizio Sociale professionale nella predisposizione di modifiche che si dovessero rendere necessarie, finalizzate al miglioramento dei servizi in termini di efficacia ed efficienza;

- a fornire mensilmente, allegata alle fatture, la seguente documentazione:
 - ⇒ copia del DM 10;
 - ⇒ dichiarazione del responsabile della ditta attestante la presenza dei CUD degli operatori in servizio;
 - ⇒ dichiarazione del responsabile della ditta attestante l'avvenuta applicazione del CCNL, relativo alla categoria di riferimento (sia per i soci lavoratori che per i dipendenti);
 - ⇒ certificazione sulla regolarità contributiva
- a fornire su richiesta del Servizio sociale qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria, comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori incaricati al servizio e la relativa adeguata qualifica di attribuzione in riferimento al compito svolto, al quale deve seguire adeguata e congrua retribuzione. In caso di accertata inottemperanza, si procederà alla segnalazione agli enti competenti;
- a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori, alle persone o alle cose comunque provocati durante l'esecuzione del servizio, anche nei casi di accompagnamento dell'utenza presso i servizi territoriali, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- a contrarre specifica ed idonea polizza assicurativa per coprire ogni rischio derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente appalto. La polizza avrà effetto dal momento dell'attivazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria, al termine dell'appalto del servizio, si obbliga ad assicurare un periodo di affiancamento ad altra eventuale Ditta vincitrice di appalto successivo, al fine di poter entrare in relazione con i casi (passaggio di consegne). Il Servizio Sociale comunale indicherà i tempi e le modalità di affiancamento.

Art. 10

Commissione di gara

La commissione di gara sarà costituita da:

- Responsabile del Servizio Sociale o suo sostituto;
- Esperto (assistente sociale);
- Collaboratore amministrativo.

Art. 11

Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base della qualità del progetto e del servizio e delle sue modalità di gestione e del prezzo, ossia:

CRITERI	PUNTI
Progetto di gestione innovativo	75
Prezzo	25
TOTALE	100

1. Progetto di gestione innovativo

Punteggio massimo attribuibile: 75 punti

Concerne la componente tecnico-progettuale. Il punteggio massimo attribuibile è di 75/100.

Il progetto dovrà essere composto da non più di 15 pagine su carta formato A4, carattere Arial, dimensione 12, di massimo 40 righe per pagina, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.

La qualità del progetto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

1 a)

Punti da 0 a 25

Proposte innovative e integrative circa le modalità di espletamento del servizio ad integrazione di quelle previste nel capitolato che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l'Ente.

Le proposte innovative verranno valutate sulla base della quantità e qualità degli interventi proposti.

1 b)

Punti da 0 a 50

Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da perseguire. Tale rispondenza sarà verificata attraverso le seguenti fasi:

- analisi dei bisogni dell'utenza punti da 0 a 10
- modalità di programmazione punti da 0 a 5
- strumenti e mezzi messi a disposizione dell'affidatario previsti per lo svolgimento delle varie attività; eventuali supporti modulistici da utilizzare nell'espletamento degli interventi, per la raccolta dei dati, delle informazioni dell'utenza trattata, e per la pubblicità del servizio punti da 0 a 5
- programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi: punti da 0 a 5
- programma di gestione tecnico - organizzativa: punti da 0 a 25

2. Prezzo

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti

Il concorrente dovrà presentare un ribasso unico da esprimersi in percentuale ed in cifra assoluta sul prezzo posto a base di gara.

Nella valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa si procederà secondo il seguente criterio:

- nessun ribasso Pt 0;
- punteggio massimo alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso Pt 25;
- alle altre ditte sarà attribuito un punteggio in maniera inversamente proporzionale al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta economicamente più vantaggiosa}}{\text{Altra Offerta}} \times 25$$

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86, comma 3 del D. Lgs n.163/2006, si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.

N.B: L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 12

Esame delle offerte

L'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione è rimessa ad una apposita Commissione (art. 84 del D.Lgsvo 163/2006) presieduta dal Responsabile del Servizio Sociale, da un esperto del settore e da un collaboratore amministrativo nominati con atto formale del Responsabile del Servizio. Le sedute della Commissione sono pubbliche, fatta eccezione per la valutazione dei progetti d'intervento (come indicato nel bando di gara).

Art. 13

Controlli

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio ogni qualvolta lo riterrà opportuno. La Ditta dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazione, al fine di non interrompere l'equilibrio che s'instaura tra operatori e utenti. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente per un periodo superiore ad un mese, la Ditta dovrà darne urgente comunicazione scritta al Servizio Sociale, impegnandosi a reintegrare il personale necessario con altro operatore provvisto degli stessi requisiti.

Per ogni operatore del quale si avvarrà, la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale nome e qualifica all'atto dell'immissione in servizio. Il servizio sociale provvederà a valutarne l'idoneità ed a dare il consenso.

Allo stesso Servizio Sociale la Ditta dovrà anche trasmettere curriculum professionale, certificato di sana e robusta costituzione fisica e, a seconda del ruolo svolto, documentazione attestante la qualifica professionale, per ogni operatore utilizzato.

Art. 14

Orario di servizio e festività

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà essere garantito per 365 giorni all'anno compresi la domenica e i giorni festivi, per i quali verrà accordata una maggiorazione del compenso del 30%.

Le prestazioni dovranno essere erogate tra le ore 6,30 e le ore 21. Nel caso in cui ci fosse l'urgente necessità di intervenire oltre le ore 21, verrà applicata la tariffa prevista per l'orario festivo.

Qualora l'Amministrazione dovesse ravvisare la necessità di effettuare il servizio notturno, la Ditta appaltatrice è tenuta a fornire il servizio. Alla tariffa ordinaria verrà applicata la maggiorazione prevista dalla legge per il lavoro notturno.

Per particolari attività organizzate dall'Amm.ne, potrà essere previsto l'utilizzo in giorni festivi anche degli operatori adibiti all'assistenza domiciliare (esempio: somministrazione pasti caldi a domicilio).

L'organizzazione dei turni, anche durante congedi ordinari e straordinari, è compito della Ditta, che dovrà in ogni caso garantire all'utente le prestazioni stabilite e comunicare al Servizio Sociale il calendario dei turni per la necessaria approvazione.

Le prestazioni varieranno da un minimo di 15 ad un massimo di 60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l'abitazione della persona assistita. Resta inteso che verrà corrisposta la cifra riferita al tempo reale di erogazione del servizio.

Art. 15

Interruzione dei Servizi

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 16

Coordinamento

Il Servizio di assistenza domiciliare verrà coordinato dall'Assistente sociale comunale referente.

Art. 17

Territorialità

Il Servizio di assistenza domiciliare si estende a tutto il territorio comunale e comprende eventuali spostamenti fuori sede per esigenze socio-sanitarie (esempio assistenza tutelare in ospedale, accompagnamento per visite mediche ecc).

Inoltre il Servizio di assistenza domiciliare potrà essere svolto, oltre che nel domicilio dell'utente, presso Centri diurni o residenziali presenti nel Comune.

Art. 18

Penalità previste

Qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempienze o abusi riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale compresa tra € 300,00 e € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all'appaltatore, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Nel caso le prestazioni non vengano comunque eseguite, in alternativa alla detrazione del prezzo corrispondente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell'Impresa, nel caso dovessero verificarsi :

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'Impresa appaltatrice, nonostante diffide dell'Amministrazione;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale dei servizi affidati;

- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Nei casi di cui sopra, infatti, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata a.r. incamerando la cauzione a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all'Amministrazione stessa, salvo risarcimento per danni maggiori.

Art. 19

Durata e personale

L'appalto ha la durata di anni 2 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, con il seguente monte ore:

- **assistenza domiciliare: totale ore 9.000;**

Il monte ore potrebbe subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, in quanto trattasi di servizi con variabili interagenti. Pertanto si procederà al pagamento delle ore effettivamente prestate.

Così anche per il personale impegnato: questo potrà variare numericamente in aumento o in diminuzione, se le esigenze dell'erogazione del Servizio dovessero subire modifiche.

Art. 20

Proroga e/o rinnovabilità del contratto

L'Amministrazione, previa valutazione della qualità del servizio prestato, può eventualmente prorogare o rinnovare il contratto in oggetto, qualora le disposizioni di legge lo permettano. Inoltre, se allo scadere del termine dell'appalto l'Amministrazione non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione del Servizio o al completamento delle procedure di gara, l'aggiudicatario s'impegna a proseguire il Servizio alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 21

Tariffe e pagamenti

La tariffa oraria a base d'asta omnicomprensiva è così fissata:

- € 15,60 (Assistenti geriatrici, Assistenti domiciliari e servizi tutelari e/o Operatori socio - sanitari) per un importo complessivo di € 140.400,00 - totale ore 9.000;

Il compenso verrà corrisposto mensilmente dietro presentazione di regolare fattura, riferita al mese precedente. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo casi eccezionali non prevedibili.

Per ora lavorativa s'intende l'ora di servizio effettivamente prestata dall'operatore nel luogo stabilito per la prestazione, con esclusione del tempo occorrente per recarvisi o per il rientro.

Art. 22

Urgenze

Il servizio d'assistenza domiciliare comprende l'attività di pronto intervento in casi specifici e urgenti per i quali la Ditta affidataria dovrà assicurare, su segnalazione del Servizio Sociale, immediato intervento. In questo caso non sono previsti termini di preavviso.

Art. 23

Rapporti di lavoro

E' escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amm.ne comunale e il personale della Ditta.

Art. 24

Cessioni

E' fatto assoluto divieto di cessione in subappalto del servizio di cui trattasi.

Art. 25

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà versare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva a favore del Comune di Serrenti di cui all'articolo 113 del D. Lgs. N. 163/2006, nella misura del 10% dell'importo presunto dell'appalto, a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate.

Art. 26

Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta non intenda accettare l'assegnazione sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

Art. 27

Reperibilità del referente

La Ditta dovrà assicurare la reperibilità del referente nell'orario previsto per il servizio, al fine di poter procedere a dare avvio al servizio a seguito di segnalazioni urgenti.

Nel caso in cui, per eventi straordinari ma prevedibili (esempio situazioni di minori a rischio, anziani in stato di solitudine, ecc.) ci fosse la necessità dell'intervento notturno, il referente dovrà assicurare la prestazione personalmente. Questa verrà retribuita con la tariffa prevista per il lavoro notturno.

La Ditta dovrà inoltre indicare il recapito telefonico degli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

Art. 28

Assicurazioni

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.

A tal fine la Ditta si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori, o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo di rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La Ditta dovrà contrarre detta polizza assicurativa esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, alla data della stipula del contratto.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

Art. 29

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, diritti di segreteria, ecc, comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta.

Art. 30

Rispetto delle normative vigenti

La Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali, con quelle poste in atto dal Committente (ad es. DPR 547/1955 - DPR 303/1956, D lgs 277/1991- D.lgs 626/1996, nonché le direttive macchine 89/392/CEE e 91/368/CEE)

La Ditta dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 31

Applicazioni contrattuali

La Ditta dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Art. 32

Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

La Ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

La Ditta dovrà osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune, dei quali verrà idoneamente informato.

Art. 33

Norme generali di sicurezza per l'igiene del lavoro

La Ditta ha l'obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nel servizio richiesto nel presente Capitolato quanto previsto dal D.P.R. 303/1956.

Art. 34

Diritto di controllo del Comune

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta, alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato Speciale.

Art. 35

Organi preposti al controllo e verifica

Gli organismi preposti al controllo sono:

- Il Servizio Sociale comunale;
- I competenti Servizi di Igiene Pubblica Ambientale dell'Azienda ASL territoriale.

Art. 36

Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità

La Ditta nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura indicata nel precedente art. 18, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento sono notificate alla Ditta in via amministrativa.

Art. 37

Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune risolvere il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di Regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- Concessione di subappalto totale o parziale dei servizi.

Nel caso di risoluzione del contratto e nei casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale ri-appalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 38

Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà deferita al giudizio del Tribunale ordinario competente per territorio.

Art. 39

Piani personalizzati legge 162/98 ed integrazione servizio di assistenza domiciliare

Alla ditta aggiudicataria potrà essere affidata la gestione dei piani individualizzati ai sensi della legge 162/98, eventualmente finanziati dalla RAS per servizi di assistenza domiciliare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il servizio di ulteriori ore senza nuova procedura di gara, agli stessi patti e condizioni dell'offerta presentata in gara, qualora ciò fosse necessario.

Art. 40

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio Sociale

Assistente sociale specialista

Maria Giuseppina Cossu